

# Gestire il non profit

## Test di ammissibilità per ricavi e proventi

Ai fini Iva enti non profit assimilati ai consumatori

■ La fiscalità delle entrate degli enti non commerciali segue due binari; la distinzione tra le entrate ammissibili e quelle non ammissibili, e la differenza tra attività non commerciali e quelle commerciali. In merito al primo aspetto, non è detto che gli enti non profit possano esercitare qualsiasi attività e che l'entrata (provento o ricavo) che ne scaturisce sia ammissibile per gli enti.

### Il perimetro

Se si parte dalle organizzazioni maggiormente agevolate (enti di volontariato e Onlus) si nota che l'intenzione del legislatore e l'interpretazione dell'agenzia delle Entrate è di restringere le tipologie di entrate ammissibili, e ciò accade perché le agevolazioni a questi enti sono particolarmente alte ed ugualmente alto il rischio di concorrenza sleale, cioè che se ne avvantaggino per entrare in mercati nei quali agiscono operatori commerciali. È per questo che, per esempio, tranne alcuni limitati casi di attività commerciali e produttive marginali (regolati dal Dm 25 maggio 1995), le organizzazioni di volontariato traggono le risorse solo da attività che hanno natura di donazione (articolo 5, legge 266/91). Una disposizione recente (articolo 30, comma 5, del Dl 185/2008) limita l'elevazione a Onlus di diritto, precedentemente assicurato a tutti gli enti di volontariato iscritti ai registri, alle sole organizzazioni che svolgono le eventuali attività commerciali entro i confini del Dm 25 maggio 1995.

Anche le Onlus hanno possibilità di azione abbastanza limi-

tate quando hanno intenzione di porsi in termini di corresponsività rispetto ai propri sostenitori. Già l'esame delle direzioni regionali delle Entrate alla presentazione dell'istanza è particolarmente severo, in quanto per ogni attività riportata sullo statuto i funzionari dell'Agenzia ne esaminano la congruità con uno degli 11 settori previsti dalla legge. Inoltre, non è stata ancora chiarita dalla stessa Agenzia la natura e il ventaglio delle possibilità offerte dalle cosiddette attività connesse accessorie.

### Le attività consentite

Gli scarni esempi proposti nella circolare 168 del 1998 (vendita di depliant, di magliette in occasione di campagne di sensibilizzazione) sono davvero troppo poca cosa rispetto a quanto potenzialmente potrebbero realizzare le Onlus. Inoltre, sembra davvero troppo penalizzante la conclusione della stessa agenzia delle Entrate (risoluzione 356/02) secondo la quale il cobranding e la sponsorship sarebbero attività non concesse alle Onlus in quanto non configurabili come istituzionali né come connesse.

Negli ultimi anni, all'agenzia delle Entrate sono state sottoposte diverse tipologie di raccolte fondi, tutte fondate su un rapporto non per corrispettivi ma di donazione, e rispetto alle quali l'amministrazione finanziaria ha dato sempre risposta positiva, seppur vincolando l'operatività a procedure complesse.

È il caso delle raccolte realizzate attraverso le buste paga, o payroll giving, dove l'azienda propone ai dipendenti di donare

a una non profit una somma trattendola dal salario. L'agenzia delle Entrate ne ha confermato la detraibilità o la deducibilità in due occasioni (risoluzioni 441/08 e 190/09) dando l'avvio a campagne di raccolta fondi che, seppur lontane dai fasti inglesi (dove la raccolta ha superato i 100 milioni di sterline nell'ultimo anno) iniziano a dare buone soddisfazioni alle organizzazioni nostrane.

### Il regime Iva

L'amministrazione finanziaria ha sancito (con la risoluzione 124/05) l'esclusione da Iva delle raccolte effettuate tramite gli Sms solidali. Proprio l'Iva causa problemi al non profit in generale in quanto - qui passiamo a trattare la dicotomia commerciale/non commerciale - le organizzazioni il più delle volte non riescono a rendere l'imposta neutrale, una partita di giro come accade per le aziende. Per le attività non commerciali, infatti, gli enti del terzo settore sono assimilati ai consumatori finali e pertanto su di essi grava il peso dell'imposta.

Inoltre, alcune attività sono decommercializzate ai sensi Ires, ma non ai sensi Iva. Si pensi, per esempio, ai rapporti con-



venzionati con le amministrazioni pubbliche, che non concorrono alla formazione del reddito (articolo 143, comma 3, lettera b, del Tuir) ma, se derivanti da obblighi di fare, quindi da un vero rapporto di corresponsività, sono soggetti a Iva.

Anche l'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, se svolta da una serie di soggetti (tra i quali le associazioni riconosciute da confessioni religiose e una categoria di associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal ministero dell'Interno, sulla base di normative precedenti la legge 383/2000) non è considerata commerciale ai sensi Ires, ma rimane soggetta a Iva secondo un regime particolare. Più in generale, per le Onlus, le attività istituzionali non costituiscono esercizio di attività commerciale, ma, a parte limitati casi di esenzione, rimangono soggette a Iva. Per le organizzazioni di volontariato, stante la quasi totale natura di donazione delle entrate che possono realizzare, si è di fatto sancita l'esclusione dall'Iva oltre che dall'Ires, anche delle attività commerciali produttive marginali, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 266/91 che condiziona l'esclusione all'impiego dei proventi ai fini istituzionali.

In generale, per l'associazionismo vige la non imponibilità ai sensi Ires delle attività rivolte dietro corrispettivo a favore dei soci, sempre che siano assolti gli obblighi statutari in senso di assenza di scopo di lucro, di democraticità e di rendicontazione e che sia stato adempiuto all'obbligo Eas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Il bivio della deducibilità delle donazioni

I principali regimi di defiscalizzazione delle donazioni in base alla natura del donante



### DONAZIONI DA PERSONE FISICHE

#### 01 ONLUS, ODV E ONG



##### Limiti e condizioni

- Deducibilità donazioni in denaro e beni fino al 10% del reddito complessivo e per un massimo di 70.000 euro (cosiddetto: "più dai, meno versi").
- Condizione: scritture contabili che consentano di portare l'ente alla redazione di un bilancio patrimoniale, economico e finanziario
- In alternativa detraibilità delle somme in denaro al 19% fino ad un massimo di 2.065,83 euro; le Ong possono anche far dedurre fino al 2% del reddito dichiarato, senza limite assoluto

##### Leggi

- Articolo 10, comma 1, lettera g) e articolo 15, comma 1, lettera i-bis), Dpr 917/86
- Articolo 14, Dl 35/2005, convertito dalla legge 80/2005



### DONAZIONI DA AZIENDE (SOGETTI IRES)

##### Limiti e condizioni

- Deducibilità donazioni in denaro e beni fino al 10% del reddito complessivo e per un massimo di 70.000 euro (cosiddetto: "più dai, meno versi")
- Condizione: scritture contabili che consentano di portare l'ente alla redazione di un bilancio patrimoniale, economico e finanziario
- In alternativa deducibilità fino al 2% del reddito complessivo o fino a 2.065,83 euro
- Per le donazioni di beni, sussistono altre casistiche legate alla donazione di beni oggetto di produzione o scambio dell'azienda

##### Leggi

- Articolo 100, comma 2, lettera h), Dpr 917/86
- Articolo 14, Dl 35/2005, convertito dalla legge 80/2005
- Articolo 13, commi 2, 3, e 4, Dlgs 460/97

#### 02 ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE



##### Limiti e condizioni

- Applicabilità della "più dai, meno versi" alle Aps nazionali e alle loro affiliate iscritte da queste nel Registro nazionale
- In alternativa, e per quelle iscritte localmente, detraibilità delle somme in denaro al 19% fino a un massimo di 2.065,83 euro

##### Leggi

- Articolo 15, comma 1, lettera i-quater), Dpr 917/86
- Articolo 14, Dl 35/2005, convertito dalla legge 80/2005

##### Limiti e condizioni

- Applicabilità della "più dai, meno versi" alle Aps nazionali e alle loro affiliate iscritte da queste nel Registro nazionale
- In alternativa, e per quelle iscritte localmente, deducibilità delle somme in denaro al 2% del reddito complessivo o fino a un massimo di 1.549,37 euro

##### Leggi

- Articolo 14, Dl 35/2005, convertito dalla legge 80/2005

#### 03 FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE CULTURALI



##### Limiti e condizioni

- Applicabilità della "più dai, meno versi" agli enti con oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico

##### Leggi

- Articolo 14, Dl 35/2005, convertito dalla legge 80/2005

##### Limiti e condizioni

- Applicabilità della "più dai, meno versi" agli enti di tutela dei beni artistici, storici e paesaggistici
- In alternativa deducibilità senza limiti; tassazione nel caso di superamento del plafond globale

##### Leggi

- Articolo 14, Dl 35/2005, convertito dalla legge 80/2005

#### 04 FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DI RICERCA SCIENTIFICA



##### Limiti e condizioni

- Applicabilità della "più dai, meno versi" agli enti individuati con Dpcm

##### Leggi

- Articolo 14, Dl 35/2005, convertito dalla legge 80/2005
- Dpcm 15 aprile 2011

##### Limiti e condizioni

- Applicabilità della "più dai, meno versi" agli enti individuati con Dpcm
- In alternativa, deducibilità senza limiti

##### Leggi

- Articolo 14, Dl 35/2005, convertito dalla legge 80/2005
- Dpcm 15 aprile 2011